REGOLAMENTO (CE) N. 138/2009 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione recante norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [1], in particolare l'articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 28, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede, in combinato disposto con l'articolo 30, un aiuto all'ammasso privato obbligatorio di determinati formaggi italiani.

(2) Il regolamento (CE) n. 2659/94 della Commissione [2] ha stabilito le modalità per la concessione di aiuti a favore dell'ammasso privato di determinati formaggi italiani.

(3) Il regolamento (CE) n. 2659/94 è stato abrogato in virtù dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione [3], ma continua ad applicarsi per i contratti conclusi anteriormente al 1º marzo 2009.

(4) Il regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune [4] «Health Check», ha abolito l'aiuto all'ammasso privato per i formaggi italiani istituito dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007. La soppressione dell'aiuto acquista efficacia a decorrere dal 1º aprile 2009.

(5) Il regolamento (CE) n. 826/2008 si applicherebbe all'aiuto all'ammasso privato di determinati formaggi italiani per un periodo di un mese (dal 1º marzo al 31 marzo 2009). Tale regolamento non contiene le necessarie modalità applicabili a tal fine. Sarebbe pertanto necessario adottare un nuovo regolamento per la concessione di un aiuto all'ammasso privato di tali formaggi italiani, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il nuovo regolamento si applicherebbe solo per un mese.

(6) Per preservare l'efficacia dell'aiuto e snellire le formalità amministrative sia per gli operatori che per le amministrazioni nazionali si ritiene più opportuno prorogare l'applicazione del regolamento (CE) n. 2659/94 ai contratti conclusi nell'ambito di tale regolamento anteriormente al 1º aprile 2009.

(7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 826/2008.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 42, secondo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008 il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

«Esso continua tuttavia ad applicarsi ai contratti stipulati a norma del regolamento abrogato anteriormente al 1º aprile 2009.»

[1] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[2] GU L 284 dell'1.11.1994, pag. 26.
[3] GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.
[4] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione